



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

*CONFERIMENTO TEMPORANEO DI RIFIUTO URBANO INDIFFERENZIATO NON PERICOLOSO EER 200301, PRODOTTO DAI COMUNI DI **RANDAZZO** APPARTENENTE ALLA SRR CATANIA PROVINCIA NORD, **PALAGONIA SCORDIA E CALTAGIRONE** APPARTENENTI ALLA SRR CATANIA PROVINCIA SUD, **SAN CATALDO** APPARTENENTE ALLA SRR CALTANISSETTA PROVINCIA NORD, **LICATA E PALMA DI MONTECHIARO** APPARTENENTI ALLA SRR AGRIGENTO PROVINCIA EST, PRESSO L'IMPIANTO DI T.M.B. DI CATANIA GESTITO DALLA SOCIETÀ SICULA TRASPORTI S.P.A.*

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il d.lgs. 3 Aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii.;
- Visto** il d.lgs. 16 Gennaio 2008 n.4 *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 Aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale”*;
- Vista** la legge regionale 16 Dicembre 2008, n.19, recante *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- Visto** il d.lgs. 13 gennaio 2003 n.36 - *Attuazione della Direttiva 1999/31/Ce-Discariche di rifiuti* - e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale n.9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- Visto** l'art.1 comma 2 della legge regionale n.9/2010, *“...Il conferimento dei rifiuti avviene previo decreto emanato dal competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che verifichi l'esistenza di tutte le condizioni necessarie al conferimento stesso”*;
- Visto** il d.lgs. 3 settembre 2021 n.121 - *Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.9 del 5 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 1 giugno 2022, *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art.13 comma 3 della Legge Regionale n.3/2016”*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2711 del 21.06.2024, con il quale è stato conferito al dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 224 del 17.06.2024;
- Visto** il successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3331 del 18.06.2026, con il quale è stato prorogato al dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Vista** la nota 32258 del 05.07.2023 avente per oggetto: *“Linee guida – Emissione Decreto autorizzativo per il conferimento dei rifiuti EER 20.03.01, art. 1 c. 2 L.R. n. 9/2010”*, nella quale viene elencata la documentazione richiesta per l'emissione del provvedimento autorizzativo di conferimento;
- Visto** il D.R.S. n. 248 del 26.03.2009 modificato con D.D.G. n. 901 del 02.12.2011 e con D.D.G. n. 443 del 10.8.2012 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Sicula Trasporti s.r.l, per la realizzazione di un impianto di trattamento e gassificazione per rifiuti urbani a servizio della discarica sita in c.da Grotte S. Giorgio Ovest in Catania;
- Visto** il D.R.S. n. 1004 del 1.10.2009 modificato con D.D.G. n. 901 del 02.12.2011 e con D.D.G. n. 518 del 01.06.2018 con il quale il Dipartimento Territorio ed Ambiente, ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Sicula Trasporti s.r.l, per la realizzazione di un impianto di biostabilizzazione della frazione umida di rifiuti urbani non pericolosi derivanti da attività di separazione della frazione umida in in c.da Coda Volpe in Catania;

Visto	il D.D.G. n. 220 del 19.4.2021 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato una modifica non sostanziale dell'impianto di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani sito in c.da Volpe territorio di Catania autorizzato con D.R.S. n. 248 del 26.03.2009 e ss.mm.ii. di cui al D.D.G. n. 901 del 02.12.2011 e al D.D.G. n. 443 del 10.8.2012;
Visto	il D.D.G. n. 518 del 01/06/2018 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha modificato in autotutela le Autorizzazioni D.R.S. n. 1004 del 1/10/2009 e D.D.G. n. 901 del 02/12/2011;
Visto	il D.D.G. n. 342 del 19/03/2025 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, decreta l'annullamento del D.D.S. n. 1102 del 21/06/2024 e, per l'effetto, rivalutato l'interesse pubblico la reviviscenza del D.D.S. n. 258 del 07/04/2023 nella parte in cui ha stabilito che <i>"Nelle more della definizione del riesame, il DRS n. 248/2009 e ss.mm.ii. e il DRS 1004/2009 rilasciati alla società Sicula Trasporti s.p.a., vengono integrati con l'inserimento dell'autorizzazione alle operazioni di recupero R1, R12, R13 laddove mancanti;</i>
Visto	il Decreto n. 72 del 23.01.2025 con il quale questo Dipartimento Regionale ha autorizzato i conferimenti dei rifiuti indifferenziati e non pericolosi, EER 200301, prodotti, tra gli altri, anche dai comuni oggetto del presente provvedimento presso l'impianto di TMB di Gela;
Vista	la nota n. 1325/2026 del 05/08/2026 assunta al nostro prot. col n. 32346 del 06/08/2026 avente per oggetto, "Impianto di trattamento meccanico-biologico sito in c.da Timpazzo nel comune di Gela. AIA di cui al DDS n. 2523 del 23/12/2013 e ss.mm.ii.; DA n. 52/Gab del 07/03/2025 (PAUR): DDG n. 1030 del 03/07/2026 di modifica non sostanziale. Rappresentazione in ordine alla capacità effettiva di trattamento dell'impianto e ai quantitativi conferibili", con la quale la società Impianti Srr Ato 4 CI Sud, nella qualità di gestore del suddetto impianto di TMB, comunica che l'attuale stato di conservazione e di usura delle linee di trattamento e le relative dotazioni impiantistiche, necessita di continui e ripetuti interventi di micro-manutenzione comportando frequenti fermi parziali che ne riducono la disponibilità operativa, e pertanto chiede a questo Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti di voler prendere atto della capacità effettiva di trattamento dell'impianto, allo stato attestabile in circa 150 t/g e di voler conseguentemente rimodulare e contenere i conferimenti ed i flussi di rifiuti assegnati entro il limite di 150 t/g sino al ripristino della piena funzionalità delle linee di trattamento;
Vista	la nota n. 32316 del 05/08/2026 avente per oggetto, "Comunicazione urgente di riduzione della capacità di trattamento dell'impianto di TMB sito in c.da Timpazzo nel comune di Gela - Richiesta immediata di indicazioni per la riallocazione dei flussi eccedenti dei comuni conferitori -, con la quale lo scrivente Dipartimento, onde scongiurare situazioni emergenziali nonché rischi ambientali ed igienico-sanitario , in riferimento alla sopracitata nota della società Impianti Srr Ato 4 CI Sud, chiede alle SRR di Caltanissetta Provincia Nord e Sud, Agrigento Provincia Est e Ovest e Catania Provincia Sud e Nord, interessate in quanto alcuni comuni soci risultano conferitori presso lo stesso impianto, di individuare con la massima urgenza, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 06/08/2026, i Comuni i cui conferimenti dovranno essere parzialmente o totalmente dirottati presso altri impianti di TMB al fine di garantire il rispetto del tetto massimo complessivo di 150 t/g accettabile dalla piattaforma di Gela, pena l'adozione d'ufficio del relativo provvedimento;
Vista	la nota n. 5219 del 06/08/2026 assunta al nostro prot. col n. 32417 di pari data, avente per oggetto, "Riduzione della capacità di trattamento del TMB sito in c.da Timpazzo nel comune di Gela", in riferimento alla sopracitata nota di questo Dipartimento, con la quale la SRR ATO 4 Agrigento chiede ai Comuni di Campobello di Licata, Canicattì, Licata e Palma di Montechiaro l'eventuale disponibilità al conferimento totale o parziale dei rifiuti EER 200301 da loro prodotti, presso impianti di TMB alternativi;
Vista	la successiva nota della SRR ATO 4 Agrigento, n. 5230 del 06/08/2026 assunta al nostro prot. col n. 32546 del 7/8/26, avente lo stesso oggetto, con la quale comunica a questo Dipartimento che i comuni di Licata, Campobello di Licata e Canicattì hanno riscontrato la superiore nota dichiarando la propria indisponibilità ad eventuali conferimenti presso impianti TBM alternativi;
Vista	la nota pec del 06/08/2026 assunta al nostro prot. col n. 32513 di pari data, con la quale, la SRR Caltanissetta Provincia Sud, in riscontro alla nota n. 32316 del 5/8/2026 di questo Dipartimento, comunica che per questioni di territorialità e prossimità preferirebbe che i comuni facenti parte del proprio ambito continuino a conferire presso l'impianto TMB di Gela;

- Vista** la nota n. 1182 del 06/08/2026 assunta al nostro prot. col n. 32518 di pari data, con la quale, la SRR Catania Provincia Nord, in riscontro alla nota n. 32316 del 5/8/2026 di questo Dipartimento, comunica che i comuni territorialmente appartenenti, che attualmente conferiscono presso l'impianto TMB di Gela sono quelli di Adrano e Randazzo;
- Vista** la nota n. 1421 del 06/08/2026 assunta al nostro prot. col n. 32552 del 7/8/26, che questo Dipartimento legge per conoscenza, con la quale, la SRR Agrigento Provincia Ovest, in riscontro alla nota n. 32316/2026, chiede disponibilità al conferimento dei rsu prodotti dai comuni di Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belice a diversi impianti di TMB presenti sul territorio Regionale;
- Vista** la nota n. 1740 del 06/08/2026 assunta al nostro prot. col n. 32587 del 7/8/26, avente per oggetto, "Riscontro nota DAR prot. n. 32316 del 5/8/26 – Rimodulazione dei flussi di conferimento presso il TMB di c.da Timpazzo in Gela", con la quale la SRR Catania Provincia Sud, Kalat Ambiente, ritiene che la rimodulazione debba tenere conto della più alta produzione media giornaliera dei comuni interessati, privilegiando soluzioni che consentano il raggiungimento della riduzione richiesta con il minor numero possibile di movimentazioni, individuando quale impianto alternativo quello geograficamente più vicino al fine di limitare l'incremento delle percorrenze, dei costi di trasporto e degli impatti ambientali connessi alla movimentazione dei rifiuti;
- Ritenuto** di dover limitare quanto più possibile il numero di comuni da autorizzare temporaneamente presso altro impianto di TMB, trasferendo quelli con una produzione giornaliera di rsu più elevata, al fine di avere il minore impatto ambientale possibile connesso alla movimentazione di rifiuti e relativi costi di trasporto;
- Considerato** che i comuni di Licata e Palma di Montechiaro oltre ad essere quelli con la maggiore produzione di rsu, sono anche gli unici autorizzati a conferire presso altri due impianti di TMB, rispettivamente TMB di Enna e Palermo e TMB di Cammarata e Polizzi Generosa;
- Considerato** che, al fine di scongiurare situazioni emergenziali si dovrà provvedere ad una riduzione dei conferimenti, pari a circa 60 t/g, come da richiesta avanzata dalla società Impianti Srr Ato 4 Cl sud s.r.l., poiché tali interventi risultano indispensabili per garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio e poter tornare a trattare il quantitativo massimo autorizzato;
- Considerato** che l'unico impianto di TMB con capacità di trattamento residuale apprezzabile per poter risolvere tale situazione emergenziale è quello di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti s.p.a.;
- Considerato** che si è proceduto ad una valutazione dei flussi di rsu EER 20.03.01 prodotti dai comuni in ingresso presso l'impianto di TMB di Catania gestito dalla società Sicula Trasporti s.p.a., così come risulta dai dati ufficiali inseriti sulla Piattaforma O.R.SO., e che pertanto sussistono le condizioni per l'autorizzazione al conferimento per un quantitativo pari a 55 t/g, purché vengano rispettati i limiti dei quantitativi autorizzati dell'impianto per il pretrattamento di tritovagliatura e biostabilizzazione;
- Considerato** essenziale il rispetto, da parte di ogni comune della Regione Siciliana, delle vigenti normative, sia nazionali che regionali, riguardanti la materia, ovvero gestione integrata dei rifiuti, ambiente, sicurezza, tutela della salute ed in particolare quelle relative alla raccolta differenziata;
- Ritenuto** indispensabile dovere procedere all'emissione del presente provvedimento al fine di scongiurare l'insorgere di emergenze di carattere igienico-sanitarie e ambientali;

DECRETA

Art.1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente richiamate, il Comune di **Randazzo per un quantitativo pari a 2,00 t/g**, appartenente alla Città Metropolitana di Catania nonché alla S.R.R. Catania Provincia Nord, i comuni di **Palagonia per un quantitativo pari a 4,00 t/g**, **Scordia per un quantitativo pari a 4,00 t/g** e **Caltagirone per un quantitativo pari a 6,50 t/g**, appartenenti alla Città Metropolitana di Catania nonché alla S.R.R. Catania Provincia Sud, il Comune di **San Cataldo per un quantitativo pari a 6,00 t/g** appartenente al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, nonché alla S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord, i Comuni di **Licata per un quantitativo pari a 15 t/g** e **Palma di Montechiaro per un quantitativo pari a 18 t/g**, appartenenti al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, nonché alla S.R.R. Agrigento Provincia Est, sono autorizzati a conferire i propri rifiuti solidi

urbani indifferenziati assimilati e non pericolosi prodotti nel proprio territorio, EER 200301, presso l'impianto di TMB sito in Catania gestito dalla società Sicula Trasporti s.p.a., purché gli stessi soddisfino i criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente. La società Sicula Trasporti s.p.a. è onerata a provvedere allo smaltimento finale dei sovralli prodotti a seguito del trattamento meccanico e biologico dei rifiuti EER 200301 di cui sopra nel rispetto delle normative vigenti.

2. Il presente provvedimento avrà decorrenza **dal 12/08/2026**, al fine consentire alle parti di regolare la contrattualizzazione, nel rispetto dei termini e delle condizioni del gestore dell'impianto **e fino al 15/09/2026**.
3. Il presente provvedimento sospende l'efficacia del D.D.G. n. 72 del 23/01/2025 fino al 14/09/2026 nella parte riguardante i comuni di **Randazzo, Palagonia, Scordia, San Cataldo, Licata e Palma di Montechiaro**.
4. Il presente provvedimento modifica parzialmente fino al 14/09/2026 il D.D.G. n. 72 del 23/01/2025 nella parte riguardante il comune di **Caltagirone** portando la quantità autorizzata presso l'impianto di TMB di Gela, **da 13,00 t/g a 6,50 t/g**.
5. Le quantità indicate non costituiscono massimi inderogabili né per i comuni né per il gestore dell'impianto, ove quest'ultimo abbia maggiori spazi disponibili possono essere utilizzati per ulteriori quantità, purché vengano rispettati i limiti autorizzativi.
6. I comuni, i gestori degli impianti e dei servizi di raccolta devono osservare scrupolosamente le condizioni per l'accettazione dei rifiuti presso il TMB, evitando il conferimento di frazioni estranee non conferibili, ovvero ingombranti, RAEE ed altro, per i quali occorre provvedere con separata raccolta. Inoltre, al fine di garantire l'efficacia del trattamento di biostabilizzazione e la valorizzazione delle frazioni merceologiche, i medesimi soggetti sono tenuti a monitorare e prevenire la presenza della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (Forsu), con particolare riferimento ai codici EER 200108 e EER 200201, per i quali deve essere prioritariamente assicurato il conferimento presso impianti di compostaggio o di digestione anaerobica all'uopo autorizzati.
7. I gestori degli impianti devono adottare ogni utile provvedimento per assicurare la regolarità e la continuità del trattamento dei rifiuti, mantenendo in piena efficienza l'intero impianto comunicando con largo anticipo agli enti conferitori nonché a questo Dipartimento eventuali periodi di fermo per manutenzioni, evitando interruzioni del servizio di pubblico interesse.
8. Il presente provvedimento viene rilasciato ai sensi della *L.R. n. 9/2010 art. 1 c. 2*;
9. Il Dipartimento resta estraneo ai rapporti contrattuali che le parti porranno in essere a seguito del presente provvedimento.

Art.2

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della l.r. 21 del 12.8.2014 come modificato dall'art. 98 comma 6 della l.r. 9 del 7.5.2015. Viene altresì trasmesso al Presidente della Regione Siciliana; alle Prefetture di Caltanissetta, Agrigento e Catania; alla città Metropolitana di Catania ed ai Liberi Consorzi Comunali di Caltanissetta e di Agrigento; all'ARPA Sicilia con l'obbligo di notificarlo alle Direzioni Provinciali di competenza; alle ASP Provinciali di Caltanissetta, Agrigento e Catania; alle SRR Caltanissetta Provincia Nord, Agrigento Provincia Est, Catania Provincia Nord e Catania Provincia Sud, con l'obbligo di notificarlo ai comuni interessati appartenenti territorialmente ed ai gestori dei servizi di raccolta; ai gestori degli impianti di TMB, società Sicula Trasporti s.p.a. e società Impianti Srr Ato 4 CI Sud srl

Art.3

Si rende noto che, ai sensi del d.lgs.104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

L'istruttore
Filippo Valenza

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art.3, co.2 D.lgs. n.39/93*

Il Funzionario
Girolamo Grillo

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art.3, co.2 D.lgs. n.39/93*

Il Dirigente Generale
Dott. Arturo Vallone